



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 11.1.2021 e vertente

**T R A**

rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_

in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione nel giudizio

**ATTORE**

**E**

rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** intermediazione mobiliare.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.1.2021, le parti così concludevano:

- La difesa dell'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e

*contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare: - in via principale: accertata l'inosservanza dei requisiti di forma scritta di cui all'art. 23 del T.U.F. e/o la mancata abilitazione di \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di attività finanziaria e/o l'illegittimità dello strumento oggetto di polizza, dichiarare la nullità dellapolizza*

*" e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 780.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 500.000,00 a far data dal 9/8/2013 all'effettivo soddisfo e su € 280.000,00 a far data dal 12/2/2014 all'effettivo soddisfo; - in via subordinata: accertata la natura finanziaria e non assicurativa dell'operazione e la condotta dolosa e/o gravemente colpevole della società convenuta e per essa della Sig.ra*

*tale da indurre in errore il Sig. \_\_\_\_\_ accertare e dichiarare l'annullamento, ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cod.civ., della polizza \_\_\_\_\_" e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta alla restituzione dell'importo di € 780.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 500.000,00 a far data dal 9/8/2013 all'effettivo soddisfo e su € 280.000,00 a far data dal 12/2/2014 all'effettivo soddisfo; - in via ulteriormente subordinata: accertati il grave inadempimento imputabile alla società convenuta per tutti i motivi dettagliatamente indicati ai punti a), b) e c) della narrativa di cui alle precedenti pagg. 6 e 7, dichiarare la risoluzione della polizza*

*" e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 780.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi su € 500.000,00 a far data dal 9/8/2013 all'effettivo soddisfo e su € 280.000,00 a far data dal 12/2/2014 all'effettivo soddisfo; - in via ancora ulteriormente subordinata: accertata la responsabilità, ex artt. 1228 e/o 2049 cod.civ. della società convenuta per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. \_\_\_\_\_ pari ad € 780.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed*

*interessi legali da calcolarsi su € 500.000,00 a far data dal 9/8/2013 all'effettivo soddisfo e su € 280.000,00 a far data dal 12/2/2014 all'effettivo soddisfo; in ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, da liquidarsi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge."";*

- la difesa della convenuta: *"previe gli opportuni accertamenti e declaratorie in fatto e in diritto, A) preliminarmente 1) dichiarare, occorrendo, la connessione tra il presente giudizio (dinnanzi al Tribunale di Roma, dott. Gentili U., R.G. ) e l'altro giudizio radicato sempre dinnanzi al Tribunale di Roma, dott. Gentili U., R.G. e disporre, ove ritenuta opportuna, la riunione secondo quanto previsto dall'art. 40 c.p.c. 2) rilevare che al contratto dedotto si applica la legge irlandese e che competente in via esclusiva è il giudice irlandese e non quello italiano e conseguentemente dichiarare l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale di Roma, respingendo ogni domanda nei confronti della convenuta, 3) in subordine, rilevato che l'effettivo soggetto passivo dell'azione è solo ed esclusivamente la Compagnia assicuratrice irlandese con sede in Dublino, dichiarare che la convenuta con sede in Liechtenstein è carente di legittimazione passiva e pertanto respingere ogni domanda nei suoi confronti, in ulteriore subordine, rilevato che all'epoca dei fatti contestati contraente di polizza era solo ed esclusivamente la società fiduciaria ; dichiarare l'odierno attore carente di ogni legittimazione attiva e pertanto respingerne le domande tutte, in via gradata e nel merito 4) rigettare in ogni caso le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto, respingendo ogni prospettazione giuridica da questi avanzata. con piena vittoria nelle spese di lite".*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a  
esponeva:

1. Che il 25.7.2013, aveva sottoscritto la proposta di assicurazione denominata ` `”;
2. Che detta sottoscrizione era stata preceduta dalla conclusione di un mandato di amministrazione fiduciaria e di un contratto di gestione fiduciaria rispettivamente con Compagnia e coi ;
3. Che aveva bonificato a Compagnia la somma di € 500.000,00 che, a sua volta, li aveva versati a ;
4. Che, in conseguenza di detto versamento, aveva emesso la polizza di assicurazione sulla vita n.
5. Che aveva indicato la finalità che intendeva perseguire con la polizza (preservare il capitale) e la sua scarsa propensione al rischio;
6. Che nella polizza era indicato il prodotto cui destinare la somma versata;
7. Che aveva effettuato un ulteriore versamento pari ad € 280.000,00 Compagnia
8. Che, a seguito di indagini penali, aveva informato dell’azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni;
9. Che l’investimento aveva natura finanziaria e non assicurativa poiché il loro rendimento era agganciato ad una attività finanziaria, esponendosi così al rischio di rilevanti perdite;
10. Che la natura finanziaria comportava l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del TUF;
11. Che le parti non avevano sottoscritto alcun contratto quadro con conseguente nullità della polizza;
12. Che quanto sottoscritto dalle parti non aveva la natura di contratto quadro, indicando genericamente un prodotto denominato

13. Che \_\_\_\_\_ non risultava essere abilitata ad operare nel mercato italiano e che lo strumento finanziario oggetto di polizza era costituito da attivi non consentiti dalla normativa italiana;
14. Che ricorrevano comunque i presupposti ex art. 1439 e 1429 cod. civ. non avendo potuto valutare l'altissimo grado di rischio;
15. Che \_\_\_\_\_ non aveva adempiuto agli obblighi informativi;
16. Che \_\_\_\_\_ aveva ommesso ogni verifica sulla natura del prodotto indicato in polizza e sulla consistenza del soggetto che lo aveva emesso;
17. Che la convenuta rispondeva del comportamento della sig.ra \_\_\_\_\_ rappresentante di \_\_\_\_\_ nella conclusione della polizza, e della sua collusione con il sig. \_\_\_\_\_

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Si costituiva la convenuta depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:

1. Che *"la polizza assicurativa dedotta sia regolata dalla legge irlandese e ad essa soltanto si possa/debba fare riferimento nel valutarne i profili giuridici. Ove tale circostanza dovesse essere contestata dall'attore, che non a caso omette di produrre le condizioni di polizza recanti la clausola relativa all'applicazione della legge irlandese"*;
2. Che *"Competente è invece il Giudice Irlandese, trovandosi a Dublino la sede della Compagnia che ha emesso la polizza e che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio (v. eccezione che segue). A tale conclusione si giunge in virtù dell'applicazione del titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto di cui all'art. 4 del Regolamento 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Bruxelles I bis 1, che per le controversie transnazionali in materia civile e commerciale, caratterizzate cioè elementi di estraneità rispetto all'ordinamento del singolo Stato membro, trova applicazione in sostituzione delle regole interne di ripartizione della competenza"*;
3. Che *"la polizza è stata emessa, come detto, in Irlanda, ed ivi risulterebbe essersi anche consolidato il lamentato decremento patrimoniale riferito al denaro versato a titolo di premio della stessa (in alternativa, tale*



- lamentato decremento andrebbe collocato nel luogo di deposito del titolo sottostante, vale a dire a Lugano, dove ha sede la banca depositaria e dove, peraltro, si sta svolgendo il procedimento penale a carico del signor [redacted];*
4. Che *"la polizza sia stata emessa non già dalla odierna convenuta, la compagnia [redacted] s con sede in Liechtenstein, bensì dalla diversa [redacted] con sede in Irlanda (Dublino); lo si evince dall'intestazione della polizza stessa, prodotta dall'attore al suo doc. 1";*
  5. Che *"Effettivo e reale soggetto passivo dell'azione risulta pertanto la Compagnia assicuratrice emittente, l'irlandese [redacted] e non già [redacted] con sede in Liechtenstein, motivo per cui quest'ultima risulta priva di qualsiasi legittimazione/titolarità passiva nell'ambito del rapporto dedotto, indipendentemente dai legami di gruppo che legano i due diversi soggetti";*
  6. Che *"va altresì rilevato in ulteriore subordine come l'attore sia carente di ogni legittimazione attiva nei confronti della convenuta in quanto la polizza assicurativa per cui è causa venne contratta solo ed esclusivamente dalla società fiduciaria "Compagnia [redacted] come ammette l'attore medesimo e come risulta dai suoi stessi documenti (ed in particolare dalla polizza, nella quale il signor [redacted] figura esclusivamente quale soggetto "assicurato");*
  7. Che *"Il signor [redacted] non è pertanto legittimato ad intraprendere azioni di sorta nei confronti del terzo [redacted] secondo quanto specificamente previsto dalla legge (art. 1705 II comma c.c.) nell'autorevole ed incontrovertibile interpretazione datane dalla prevalente ed incontrovertibile giurisprudenza";*
  8. Che *"il lamentato "azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni" (cfr. primo trattino a pag. 3 dell'atto introduttivo) non dipende affatto dalla polizza in sé né dalle sue caratteristiche, bensì dall'andamento finanziario del fondo sottostante";*



- " nel quale venne investito l'intero premio della polizza dietro espressa "istruzione di investimento in un titolo non quotato" conferita alla compagnia assicuratrice dalla contraente di polizza  
 , come risulta chiaramente dall'apposito documento contenuto nel doc. 1 avversario";*
9. Che *"è l'attore stesso a chiarire che tale istruzione d'investimento venne dallo stesso disposta, nella sua qualità di fiduciante, dietro consiglio del "gestore patrimoniale .. in persona del suo legale rappresentante, sig. ";*
10. Che *"L'assunto secondo cui "il fattore di rischio è esclusivamente a carico dell'assicurato" non è né vero né comunque rilevante. La polizza differenzia infatti il caso "vita" (alla scadenza) dal caso "decesso" (prima della scadenza), prevedendo con chiarezza nell' "Allegato n° 1 alla proposta d'assicurazione - informazioni complementari" all'articolo numero 5 che le "prestazioni assicurate in caso di decesso" ammontano al "101% del valore della polizza": vi è dunque quella componente demografico/previdenziale tipica del rapporto assicurativo ed assente in quello meramente finanziario. Non si vuole negare che il rapporto abbia una componente finanziaria ma questa non ne esclude la natura, che è e rimane tipicamente assicurativa";*
11. Che *"La polizza assicurativa di ramo III unit linked è infatti per definizione (di legge) una polizza sulla vita il cui premio viene investito in sottostanti finanziari secondo quanto previsto dal dettato normativo comunitario e nazionale e dall'interpretazione giurisprudenziale autorevolmente fornite della Corte di Giustizia europea";*
12. Che *"Circa la domanda di annullamento per dolo, ben poco si può dire, se non rilevare la totale assenza di ogni argomentazione/illustrazione da parte dell'attore. Questi, infatti, non si dà la pena di chiarire - perché non esistono - quali sarebbero gli elementi di dolo ravvisabili nel rapporto tra la Compagnia emittente e la Società finanziaria contraente: i "mancati controlli" e le "omesse verifiche" sono un mero pretesto, considerato che il signor rinunciò esplicitamente all'applicazione*

*della disciplina consumeristica investendo un capitale consistente ed affidandone la libera gestione finanziaria al proprio consulente signor*

13. Che "differenza di quanto vorrebbe sostenere controparte, la normativa italiana consente, in virtù del principio di derivazione europea dell'home country control, secondo cui la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione è esercitata dallo Stato membro in cui l'impresa ha la propria sede legale, che i premi vengano investiti in attivi consentiti dalla normativa del paese emittente della polizza, nel nostro caso l'Irlanda. Una diversa soluzione sarebbe contraria al diritto europeo: lo Stato membro di origine (nel nostro caso l'Italia), infatti, può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie Autorità competenti, non potendo tuttavia impedire la distribuzione di prodotti conformi alla disciplina vigente nei rispettivi Stati di origine delle Compagnie assicurative in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi";
14. Che "l'accusa di "omessa verifica" circa il fondo sottostante  
" è priva di fondamento in quanto la compagnia assicuratrice emittente la polizza non può e non deve consigliare il proprio contraente (qui addirittura soggetto professionale) circa i sottostanti finanziari né verificare le caratteristiche degli stessi";
15. Che "non vi è alcun nesso tra il lamentato "azzeramento del valore della polizza e delle sottostanti obbligazioni" (cfr. primo trattino a pag. 3 dell'atto introduttivo) e la polizza per cui è causa. Il danno lamentato dall'attore (l'azzeramento del valore della polizza) dipende esclusivamente dall'andamento finanziario del più volte menzionato fondo " nel quale è stato investito l'intero premio della polizza dietro espressa "istruzione di investimento" conferita alla compagnia assicuratrice dalla contraente di polizza (doc. 1 avversario). Il lamentato "danno patrimoniale" non è pertanto attribuibile alla compagnia assicuratrice, la quale si è limitata a dare esecuzione alla disposizione ricevuta dalla



*contraente di polizza, senza essere tenuta a valutarne la bontà finanziaria”;*

16. Che “la signora \_\_\_\_\_ non ha alcun ruolo e non figura nel rapporto contrattuale dedotto”.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni relative al difetto di giurisdizione ovvero alla applicabilità della legge irlandese atteso che non risulta depositato alcun documento contrattuale idoneo a conferire un riscontro positivo a dette eccezioni.

Le condizioni generali di assicurazioni depositate dalla convenuta sono prive di sottoscrizione per cui non è dato sapere la loro allegazione o meno alla polizza. Non appare infondata, invece, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’attore poiché lo stesso si è avvalso di una società fiduciaria che risulta essere la contraente del contratto mentre l’attore risulta essere solo il soggetto assicurato.

La società fiduciaria, dunque, risulta essere la contraente della polizza assicurativa presumibilmente al fine di assicurare la riservatezza dell’assicurato soprattutto nei confronti dei terzi.

La documentazione prodotta regola i rapporti tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ con l’assicurato, l’odierno attore.

L’esistenza del rapporto fiduciario, ai fini della stipula della polizza vita risulta confermato dai costi e dalle spese per la gestione che vengono riconosciuti ai fiduciari.

Inoltre, la sottoscrizione dell’assicurato si giustifica in ragione della previsione di cui all’art. 1919, comma 2, cod. civ., risultando contraente la \_\_\_\_\_ e poi la \_\_\_\_\_

In aggiunta a quanto sopra, l’odierno attore ha versato le somme alla Società fiduciaria contraente, la quale, a sua volta, ha adempiuto agli obblighi della polizza vita, indicando le modalità contenute nella proposta, tanto è vero che la Società assicuratrice invia quietanza a quest’ultima e non all’odierno attore.

Da quanto prodotto, infatti, la proposta di investimento collegata alla polizza vita risulta indicata dalla Società fiduciaria nella proposta di assicurazione.

Con riferimento al recesso della Fiduciaria a favore dell'odierno attore, la dichiarazione regola i rapporti tra le parti, fiduciante e fiduciario, ma rimane estranea la Assicurazione che riveste la posizione dell'altro contraente della polizza assicurativa.

In ogni caso, soprattutto con riferimento a quest'ultimo profilo, la Società interlocutrice dell'attore appare essere \_\_\_\_\_ che deve intendersi come controparte contrattuale.

Va anche precisato che il contraente del contratto si è assunto l'intera responsabilità degli investimenti e delle transazioni effettuate e che tale assunzione si trasmette al cessionario che ha assunto la medesima posizione contrattuale.

La documentazione prodotta, peraltro, non consente ulteriori accertamenti rispetto a quanto sopra rilevato poiché risultano depositate copie della proposta di assicurazione ed una serie di note di scambio tra le contraenti contrattuali della polizza, risultando solo l'attore nella dichiarazione di rinuncia della Società fiduciaria.

Va, altresì, aggiunto che la convenuta non assume rivestire la qualità di controparte contrattuale non risultando prodotta la polizza e le condizioni generali di contratto allegate alla polizza ritualmente sottoscritte, pur non risultando contestata la stipula della polizza tanto è vero che l'odierno attore ne assume la titolarità con la dichiarazione di rinuncia della Società fiduciaria.

Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, non emerge un rapporto contrattuale tra l'attore e la Società convenuta in giudizio, la quale può anche essere appartenente ad un gruppo di società, ma conserva una sua distinta personalità rispetto a quella società che sembra avere intrattenuto il rapporto in contenzioso.

Nella proposta di assicurazione viene puntualmente specificato che l'assicuratore è \_\_\_\_\_ con sede a Dublino.

In ogni caso, seppure sulla scorta della sola documentazione prodotta, la domanda dell'attore appare infondata anche nel merito pur evidenziandosi un

profilo interpretativo di questo tipo di contratti molto variegato a seconda della prevalenza della funzione assicurativa ovvero finanziaria del rapporto.

Va ricordato che la Suprema Corte con la pronuncia n. 10333/2018 ha affermato il principio per il quale *"Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria contrattuale dell'intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa, di un'operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal giudice del merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti"*.

La stessa Corte di Cassazione ha successivamente riaffermato lo stesso principio con la pronuncia n. 6319/2019.

La Corte di Giustizia europea con una pronuncia del 31.5.2018 ha affermato che *"Le consulenze finanziarie relative all'investimento di capitale erogate nell'ambito di un'intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio"*.

Soprattutto in considerazione di detta pronuncia il Tribunale di Bergamo ha affermato che *"specificatamente in tema di qualificazione delle polizze già in una precedente sentenza (pronunciata nella causa C-166/11), la Corte di Giustizia aveva evidenziato che "i contratti detti "unit linked", oppure "collegati a fondi d'investimento" sono normali in diritto delle assicurazioni"* (vds. sentenza n. 2426/2019).

In particolare, la suddetta pronuncia ha specificato che *"A sostegno dell'orientamento espresso nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha richiamato il testo dell'art. 9 del Regolamento Isvap n. 32/2009 e il testo dell'art. 6 del Regolamento Isvap n. 29 del 2009; entrambe le disposizioni*

*regolamentari stabiliscono che i contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private devono essere caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.*

*La sentenza n. 6319/2019 e i due regolamenti ivi richiamati, nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria della quale si è dato conto”.*

*Conclude il Tribunale di Bergamo, dando prevalenza alla pronuncia della Corte di Giustizia che “Alla luce dei principi sopra richiamati, perché un contratto possa essere qualificato quale assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita (neppure parzialmente) la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore”.*

Questo Tribunale ha già affermato di condividere in occasione di numerose analoghe controversie che le polizze del cd. tipo “index linked”, rientrano nelle tipologie di prodotti non finanziari bensì assicurativi, in quanto tali espressamente previsti nell’art. 30, comma 2 del d.lgs. 174/1995 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) – successivamente abrogato dal d.lgs. 209/2005 – ove si menzionano appunto le “polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento”, incluse altresì nel ramo III di cui al punto a) della tabella allegata al d.lgs. cit. [“assicurazioni ... (sulla durata della vita umana)...connesse con fondi di investimento”].

Le polizze come quella per cui è causa, pur avendo un’elevata componente finanziaria, rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicuratore corre il rischio cd. demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo comune o di un indice) è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana – e, nel caso di specie, tale collegamento è ancora più evidente ove si consideri che, in caso di morte dell’assicurato, la polizza riconosce il valore della polizza conformemente

all'art. 5 più il 101% del valore della polizza ed, in caso di vita, una rendita vitalizia immediata con restituzione, il cui premio equivale al valore della polizza - sia perché normalmente il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, anche qualora non garantisca all'assicurato una prestazione minima corrispondente al capitale versato nelle ipotesi di riscatto anticipato.

Pertanto, sebbene all'apparenza tali prodotti siano quindi molto simili ai fondi di investimento, le loro modalità di funzionamento prevedevano tuttavia, sino all'entrata in vigore della l. 262/2005, una regolamentazione diversa in quanto alle predette polizze, in base all'art. 100, lett. f del T.U.F. (poi abrogato dalla citata legge), quali "prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione", non si applicavano le disposizioni ivi previste per le sollecitazioni all'investimento.

Come già sostenuto, infatti, dal Tribunale di Bergamo con la citata pronuncia "*il tema dell'applicazione degli artt. 21 e 23 del T.U.F. e dei Regolamenti Consob ai prodotti finanziari assicurativi di cui alla lettera w bis dell'art. 1 comma 1 del T.U.F. (che, quanto ai profili inerenti alla validità del contratto, ha ad oggetto sostanzialmente la questione della imprescindibilità del contratto quadro e la individuazione delle conseguenze della sua mancanza) non riguarda le polizze unit linked collocate da agenti o broker assicurativi*".

La domanda dell'attore, infatti, si fonda essenzialmente sul riconoscimento della natura finanziaria della polizza che, una volta esclusa, fa venir meno tutte le domande proposte.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda deve essere respinta.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono da porsi a carico dell'attore.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

#### **1. Respinge la domanda;**

**2. Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate  
in € 20.000,00, oltre oneri di legge.**

Così deciso in Roma, in data 28.5.2021.

Il Giudice  
Dr. Aldo Ruggiero